



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

## **DIRETTIVA DERIVAZIONI**

### **Specificazioni e integrazioni riguardanti alcune modalità applicative**

#### **Indice**

##### **Premessa**

- 1) Applicazione della Direttiva a derivazioni da corpi idrici artificiali
  - 2) Applicazione della Direttiva a derivazioni di “attingimento”
  - 3) Modalità operative per la valutazione di approfondimento delle derivazioni da acque superficiali che ricadono nel caso “Repulsione”
  - 4) Procedura applicativa della Direttiva Derivazioni: schema riassuntivo
- Appendice

#### **Premessa**

Il presente documento fornisce alcune precisazioni e chiarimenti relativamente alle particolari casistiche delle domande di concessione per:

- derivazioni da corpi idrici artificiali,
- derivazioni di “attingimento”,
- derivazioni ricadenti nell’area “Repulsione” della matrice ERA utilizzata nella Direttiva Derivazioni (“*Direttiva*” nel seguito) e soggette alla valutazione di “approfondimento” (o di “seconda fase”, come prevista dal Decreto Direttoriale 29/STA/2018 del MATTM del 13 febbraio 2017 e s.m.i., o “*DD29*”),

per le quali l’applicazione della Direttiva ha evidenziato la necessità di indicazioni particolari.

In tal senso il presente documento, allo scopo di fornire i chiarimenti e le integrazioni alla Direttiva necessari e nel rispetto degli obblighi previsti nel DD29, contiene tra l’altro una ricognizione delle “buone pratiche” elaborate e/o utilizzate a scala regionale che possono risultare utili per la valutazione di approfondimento.

Le indicazioni sotto riportate costituiscono un elemento di novità rispetto ai contenuti della Direttiva Derivazioni e pertanto non possono essere affrontati attraverso la pubblicazione di semplici “Frequently Asked Questions” (“*FAQ*”); in tal senso, i

contenuti del presente documento sono prevalenti rispetto a eventuali diverse indicazioni presenti nelle FAQ pubblicate sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

Le indicazioni che seguono possono essere applicate anche alle domande di concessione in corso d'istruttoria.

### 1) **Applicazione della Direttiva a derivazioni da corpi idrici artificiali.**

La DQA definisce all'art. "2 Definizioni": " 8) «*corpo idrico artificiale*»: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;" e assoggetta tali corpi idrici a obiettivi di qualità ambientale in modo analogo a quanto previsto per i corpi idrici naturali.

Per questi corpi idrici, tuttavia, si deve considerare che:

- la DQA e il Piano di gestione ne impongono il mantenimento / miglioramento dello stato di qualità ambientale così come per i corpi idrici naturali, distinguendo soltanto le caratteristiche dell'obiettivo di qualità; appare pertanto necessario prevedere all'interno della Direttiva specifiche modalità di valutazione di una derivazione anche quando essa insista su un corpo idrico artificiale.

- il Piano di gestione individua specificatamente i corpi idrici da assoggettare a tutela, sulla base del processo di individuazione dei corpi idrici effettuato dalle Regioni in coerenza con le norme tecniche di riferimento; essi, pur rispondendo a necessità antropiche, non possono essere trascurati a priori, poiché forniscono comunque servizi ecosistemici fondamentali anche indipendentemente dall'attività umana e possono costituire habitat fondamentali e/o risorsa per aree protette.

c) tali corpi idrici possono, in alcuni casi, essere originati da derivazioni da corpi idrici naturali nei quali le portate defluenti sono già oggetto di concessione (e quindi valutate "a monte" in tale contesto) oppure rappresentano canalizzazioni di relativa importanza e/o destinate a scopi specifici e definiti, sulle quali gli eventuali prelievi non rientrano nell'ambito normativo della Direttiva Derivazioni.

d) nel caso di tali corpi idrici, nell'applicazione della Direttiva Derivazioni andrebbe inoltre trascurata la componente d'impatto idromorfologica della pressione da prelievo, mancando in essi, per definizione, quelle caratteristiche di naturalità che con tale componente s'intende salvaguardare, salvo possibili specifiche necessità di habitat nel caso di aree protette, comunque valutate nell'ambito dell'eventuale parere vincolante del gestore dell'area protetta stessa.

e) sono ancora in fase di definizione, nell'ambito dell'aggiornamento del PdGPO, l'individuazione degli specifici obiettivi di "buon potenziale ecologico" a seguito delle recenti indicazioni ministeriali, le conseguenti modalità e i criteri di definizione delle pressioni su tali corpi idrici e quindi manca il riferimento formale per un'applicazione ponderata e fondata delle valutazioni previste dalla Direttiva.

A fronte di ciò non appare possibile al momento definire solide e rigorose modalità di valutazione delle derivazioni sui corpi idrici artificiali nell'ambito della Direttiva Derivazioni; pertanto, finché non saranno disponibili nel PdGPO gli obiettivi specifici e le necessarie indicazioni sulla valutazione della pressione da prelievo per i corpi idrici

artificiali, le derivazioni da tali corpi idrici sono escluse dalla valutazione ex ante ai sensi della Direttiva medesima.

Ai fini dell'aggiornamento del Piano di Bilancio Idrico e della gestione delle crisi idriche, tuttavia, gli Enti concedenti dovranno trasmettere all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con frequenza almeno annuale, l'informazione relativa all'ammontare complessivo dei prelievi a carattere "dissipativo" a qualsiasi titolo assentiti nel corso dell'anno su corpi idrici artificiali privi di concessione di esercizio.

Le modalità di trasmissione dei dati saranno definite dall'AdBPo in accordo con le Regioni.

## 2) **Applicazione della Direttiva a derivazioni di "Attingimento".**

Al di sotto di determinati valori e/o durate temporali di prelievo, l'impatto di una singola derivazione su un corpo idrico non è sostanzialmente misurabile.

In proposito, nel PdGPo 2015, al Cap. "3.3.4. *Prelievi (cod. WISE 3)*" si specifica che per la determinazione delle pressioni dovute ai prelievi idrici: "... *Gli attingimenti e i prelievi discontinui o turnati non si considerano. Ai fini della significatività si considerano, convenzionalmente, discontinui i prelievi irrigui di portata massima inferiore a 50 l/s dei quali deve comunque essere indicato il numero e stimata l'incidenza in relazione alla loro numerosità e al tipo di scorrimento del corpo idrico (piccolo e medio piccolo). ...*"

Si ritiene opportuno recepire tale indicazione nella Direttiva Derivazioni per una migliore coerenza con il Piano di Gestione e una maggiore applicabilità della Direttiva, garantendo al contempo il rispetto delle disposizioni normative.

I cosiddetti "attingimenti" sono rappresentati infatti da prelievi estemporanei e limitati sia nell'entità che nel periodo di esercizio, consentiti dalle Regioni competenti a seguito di procedure semplificate che, in particolare, non configurandosi come procedimenti concessori, escludono tali prelievi dalla valutazione ex art. 7, secondo comma, del R. D. 1775/1933, da cui ha tratto motivazione la Direttiva Derivazioni in particolare.

A fronte di ciò, tali prelievi non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva e pertanto possono essere esclusi dalle valutazioni ex ante da essa previste.

Analogamente a quanto visto per i corpi idrici artificiali, anche per le derivazioni in questione gli Enti concedenti dovranno trasmettere all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, con frequenza almeno annuale, l'informazione relativa all'ammontare complessivo del prelievo a carattere "dissipativo" sui diversi corpi idrici superficiali interessati.

Le modalità di trasmissione dei dati saranno definite dall'AdBPo in accordo con le Regioni.

### **3) Modalità operative per la valutazione di approfondimento delle derivazioni da acque superficiali che ricadono nel caso “Repulsione”**

Nel caso in cui una derivazione ricada nell'area “Repulsione”, la Direttiva impone un approfondimento della sua valutazione ovvero la verifica mediante appositi monitoraggi e/o approfondimenti conoscitivi.

E' previsto altresì che tali ulteriori indagini conoscitive debbano prendere in considerazione anche i parametri chimici, fisici e biologici che, nella procedura ordinaria di valutazione, non risulta sostanzialmente necessario indagare.

Le modalità esecutive di tale approfondimento vanno riferite alle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs. 152/2006 di recepimento; tuttavia, l'applicazione di tale approccio a tutto il bacino/distretto e a tutte le derivazioni non appare proporzionata all'effettiva necessità conoscitiva del loro impatto.

A fronte di ciò, in assenza di specifiche indicazioni a scala distrettuale finalizzate ad assicurare un comportamento coerente con le diverse specificità territoriali (ad es. corpi idrici alpini o appenninici, corsi d'acqua regolati, ecc.), tali approfondimenti competono alle Regioni, che dovrebbero fornire l'assistenza necessaria agli Uffici istruttori<sup>1</sup>. In alcuni contesti regionali sono infatti già in essere specifiche norme e/o prassi consolidate.

Parte di tali norme sono illustrate in Appendice; esse possono rappresentare un utile riferimento per tutte le Amministrazioni interessate e in modo particolare nei casi in cui siano assenti specifiche indicazioni regionali.

### **4) Procedura applicativa della Direttiva Derivazioni: schema riassuntivo**

Per chiarire il percorso procedurale per l'attuazione dell'art. 7, secondo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo le indicazioni della Direttiva Derivazioni, si propone di seguito uno schema di sintesi di applicazione della Direttiva medesima, adottata con la Delibera CIP 3/2017.

---

1) Si ricorda che in alcune Regioni l'attività istruttoria non è condotta direttamente dall'Ente concedente titolare delle competenze normative su tale materia, ma da soggetti delegati, totalmente autonomi per la fase istruttoria ma privi del potere di regolamentazione attuativa.

**Prospetto sintetico  
del procedimento per la valutazione delle domande di concessione di derivazione d'acqua  
prevista dagli artt. 7,2 e 12bis del R. D. 1775/1933,  
Con la Direttiva Derivazioni \***

<b>Derivazione ricadente nel BACINO DEL FIUME PO</b>				
Tipologia di derivazione	Tipo di valutazione	Domande presentate Fino al 12/01/2016 (pubblicazione della Del. CI n. 8/2015)	Domande presentate Nel periodo 13/01/2016 - 27/02/2018 (pubblicazione della Del. CIP n. 3/2017)	Domande presentate Dopo il 27/02/2018
Derivazioni superficiali "dissipative"	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, con All.to 1 della DD)	Parere AdBPo	Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2015 **	Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2017 **
Derivazioni superficiali "NON dissipative"	Valutazione art. 7,2 (bilancio idrico)	Parere AdBPo ( e applicazione non vincolante del metodo ERA (Allegat1.1 e 2, 2017) )	Parere AdBPo (a scala di bacino)	Parere AdBPo (a scala di bacino in funzione delle soglie del par. 5.3 dell'Allegato 3)
Derivazioni sotterranee	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, con All.to 1 della DD)		Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2015 **	Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2017 **
	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, con All.to 2 della DD)		Applicazione del metodo ERA, Allegato 2 2015 **	Applicazione del metodo ERA, Allegato 2 2017 **

<b>Derivazione ricadente in ALTRI BACINI DEL DISTRETTO</b>			
Tipologia di derivazione	Tipo di valutazione	Domande presentate fino al 27/02/2018 (pubblicazione della Del. CIP n. 3/2017)	Domande presentate Dopo il 27/02/2018
Derivazioni superficiali "dissipative"	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, con All.to 1 della DD)	Parere AdBPo in <u>Awallimento</u>  (parere espresso sulla base della valutazione eseguita dall'Ente Istruttore con le metodologie vigenti Nel bacino interessato)	Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2017 **
Derivazioni superficiali "NON dissipative"	Valutazione art. 7,2 (bilancio idrico)		Parere AdBPo (a scala di bacino in funzione delle soglie del par. 5.3 dell'Allegato 3)
Derivazioni sotterranee	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, con All.to 1 della DD)		Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2017 **
	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, con All.to 2 della DD)		Applicazione del metodo ERA, Allegato 2 2017 **, ***

\* Tutte le tipologie di istanza che non aumentano i valori di prelievo (es. variante senza aumento di portata, subingressi e cambi di titolarità, modifiche delle opere di derivazione senza variazione dei valori di prelievo, ecc.) non modificano lo stato del bilancio idrico a scala di bacino e pertanto la compatibilità della relativa derivazione è sempre verificata; l'istanza può pertanto non essere trasmessa all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdBPo)

\*\* L'applicazione della metodologia ERA sostituisce il parere di AdBPo

\*\*\* Nei bacini idrografici di competenza della Regione Veneto la valutazione segue criteri concordati tra AdBPo e Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

## Appendice

Si riportano di seguito indicazioni e strumenti, anche emanati da Regioni del distretto padano, utilizzabili per la valutazione di approfondimento prevista dal DD29 (e dalla Direttiva Derivazioni).

### a) Modalità operative per la valutazione di approfondimento delle derivazioni che ricadono in area di rischio “Medio” (o “Repulsione”)

Ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, come recepita dal D.Lgs. 152/2006, e come previsto dal DD29 e indicato al par. “5.3. *Approfondimento della valutazione: caso “Repulsione”* dell’Allegato 1 della Direttiva Derivazioni, l’attribuzione di una derivazione all’area di “rischio Medio” o di “Repulsione” richiede una valutazione di approfondimento del suo impatto sulle componenti di qualità idromorfologica, chimico-fisica e biotica del corpo idrico interessato.

Le modalità di tale approfondimento ricadono nelle competenze della Regione interessata; tuttavia, in assenza di diversa indicazione regionale, si propongono le seguenti procedure per l’effettuazione dell’approfondimento in questione.

Si precisa innanzitutto che la valutazione di approfondimento va effettuata solo per la singola derivazione oggetto di domanda di concessione.

La necessità e il livello di dettaglio di tale approfondimento sono definiti in base ai seguenti elementi:

- entità della derivazione (“grande” o “piccola”, secondo la definizione di legge),
- suo eventuale assoggettamento, secondo le normative della Regione competente, alla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA),
- incidenza del prelievo massimo rispetto al deflusso medio del corpo idrico,
- rilevanza del corpo idrico (a seconda che esso sia o non sia classificato ai sensi della DQA).

Gli strumenti per eseguire l’approfondimento individuati in base a tali criteri sono:

- utilizzo delle modalità standard previste nella “*Valutazione di approfondimento*” riportata nel seguito;
- utilizzo delle modalità di valutazione delle “*Linee guida*” indicate nell’Appendice dell’Allegato 1, con l’eventuale esclusione dalla valutazione di alcune componenti nei casi definiti,

e vanno utilizzati come indicato nello schema successivo:

Corpo idrico	Caratteristiche della derivazione			
	Soggetta a VIA	Non soggetta a VIA		
		Grande derivazione	Piccola derivazione	
			D > 600 l/s	D ≤ 600 l/s
Classificato	procedura “Valutazione di approfondimento”	procedura “Valutazione di approfondimento”	“Linee Guida”	“Linee Guida” senza componenti idromorfologiche
Non classificato		“Linee Guida”	“Linee Guida” senza componente fisico-chimica	“Linee Guida” solo componente fisico-chimica *

(\*) Per i prelievi con  $D \leq 200$  l/s si ritiene possibile l’utilizzo del giudizio esperto

**b) Precisazioni sull'utilizzo delle "Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale" nell'ambito della Direttiva Derivazioni**

Le modalità standard da seguire per l'indagine di approfondimento prevista dalla Direttiva Derivazioni sono quelle indicate nel PdGPO (o nelle normative di recepimento della DQA), secondo i criteri e le metodologie descritte nei manuali tecnici/linee guida europei o nazionali (ISPRA) di attuazione del D. Lgs. 152/2006; con tali modalità d'indagine, è possibile trascurare gli aspetti idromorfologici (già indagati in dettaglio nella prima fase della valutazione), fermo restando invece l'obbligo della verifica di invarianza per ogni parametro inerente le componenti chimico-fisica e biologica.

Le "Linee Guida" proposte nella Direttiva Derivazioni costituiscono un metodo di approfondimento semplificato, a disposizione dell'Ufficio istruttore per tutte le derivazioni che rientrano nei casi previsti.

Tranne che in casi specificati, tuttavia, con tale modalità di valutazione non è possibile trascurare alcun elemento d'impatto e di conseguenza lo studio deve essere effettuato su tutte le componenti ambientali da esse considerate.

Le "Linee Guida" possono peraltro essere direttamente utilizzate per derivazioni relative a usi che prevedono la restituzione della risorsa (usi idroelettrico, ittiogenico, ecc.); per derivazioni relative ad altre tipologie d'uso della risorsa saranno necessari opportuni adattamenti, a cura del proponente della derivazione, su ciascuna componente ambientale.

L'analisi di approfondimento si conclude infine con l'attribuzione di un impatto per ogni parametro a una delle aree "Lieve" (inferiore alla soglia di "Allerta" nelle Linee guida) o "Moderato", o "Rilevante" (superiore alla soglia di "Allarme" nelle Linee guida); la derivazione sarà considerata compatibile ai fini della Direttiva Derivazioni, fatte salve eventuali prescrizioni, se nessun parametro, in alcun punto del tratto indagato, rientrerà nell'area d'impatto "Rilevante" (vale a dire che non supererà la soglia di "Allarme" nelle Linee guida).

In caso d'impatto "Moderato", le misure di mitigazione necessarie saranno inserite dal proponente nel progetto della derivazione in relazione agli esiti delle analisi effettuate e successivamente valutate dall'Ente competente in sede d'istruttoria ed eventualmente integrate.

**c) La "Valutazione di approfondimento" <sup>2</sup>**

In alternativa alla modalità prevista dal D. Lgs. 152/2006, la "Valutazione di approfondimento" illustrata nel presente paragrafo rappresenta una "procedura base" di valutazione più sintetica, ma che può essere comunque considerata coerente con gli obiettivi fissati dalla Direttiva europea.

---

2) adattamento di estratto della D.G.R. Regione Liguria n. 691 del 3 agosto 2018

## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

L'approfondimento condotto secondo le modalità sotto illustrate deve basarsi sull'applicazione delle seguenti metodologie di valutazione e su monitoraggi ambientali specifici, in particolare:

1. Per le alterazioni ripariali dovrà essere valutato l'indice  $IQM_{ve}$ <sup>3</sup> sia allo stato attuale sia nelle condizioni che si presume si realizzeranno dopo l'attivazione della presa verificando il rapporto  $IQM_{ve,post}/IQM_{ve,attuale}$ .

La valutazione delle alterazioni ripariali è obbligatoria per gli interventi che prevedano la realizzazione di opere in fregio all'alveo e siano soggette a procedure di VIA o VINCA;

2. Per stimare l'impatto delle alterazioni idrologiche sulla disponibilità di habitat di specie target, è necessario, seppure non sufficiente, applicare il metodo del MesoHABSIM<sup>4</sup>. Anche in questo caso deve essere raffrontato lo stato attuale, da valutare in base a rilievi sito specifici, lo stato naturale ipotetico (assenza di prelievi) e lo stato derivante dall'inserimento della nuova derivazione. La metodologia deve essere applicata ad una o più porzioni del corpo idrico impattato dalla derivazione e deve essere rappresentativa del regime di deflusso, ovvero rappresentare l'effetto della derivazione per diverse situazioni idrauliche valutandone la persistenza. Il risultato del metodo viene espresso sotto forma di indice IH;

3. Per le alterazioni morfologiche, dovrà essere valutato l'indice  $IQM_m$  sia ante che post derivazione, nel caso in cui siano previste nuove opere trasversali (traverse, briglie, etc.) o sia prevista la sopraelevazione di un'opera esistente;

4. Per le alterazioni idrologiche deve essere calcolato l'indice IARI attuale e con la nuova derivazione.

Il superamento della soglia di impatto rilevante per uno o più indici di cui ai punti 1, 2 o 3 dell'elenco precedente, implica, di norma, che l'impatto debba essere considerato alto.

L'indice 4 è necessario per valutare le misure di mitigazione ed in particolare i rilasci aggiuntivi volti a diminuire le alterazioni sul regime idrologico.

Nella valutazione di seconda fase dovrà essere tenuto conto delle soglie di impatto riportate nella tabella seguente che identificano dell'intensità degli impatti sugli indicatori di seconda fase.

3) Manuale Idrain – Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua – Versione aggiornata 2016 – 131/2016 – ISPRA.

4) Manuale tecnico-operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale 154/2017 – ISPRA.



Parametri e soglie di valutazione dell'intensità dell'impatto relativa al secondo livello di approfondimento					
Pressioni	Indicatori	Soglia limite per impatto Rilevante	Soglia limite per impatto Lieve	Nota	
1	Alterazioni della zona ripariale	$\frac{IQMve_{post}}{IQMve_{ante}}$	30%	15%	Si applica solo per derivazioni che prevedano alterazioni della zona ripariale, limitatamente alle derivazioni soggette alle procedure di VIA e VINCA.
2	Alterazioni di habitat di specie target	IH	< 0,4	>0,8	Vedi il "Manuale tecnico-operativo per la modellazione e la valutazione dell'integrità dell'habitat fluviale 154/2017" – ISPRA.
3	Alterazioni morfologiche	$IQMm_{post}$	$\geq 0.5$	$\geq 0.85$	Vedi il "Manuale Idraim – Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua – Versione aggiornata 2016 – 131/2016" – ISPRA
		$\frac{IQMm_{post}}{IQMm_{ante}}$	30%	15%	
4	Alterazioni idrologiche	IARI	>0,15	>0,05	Vedi il documento "Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici- versione 1.1 2011" – ISPRA

In generale, inoltre, i valori degli indicatori di secondo livello, nel caso in cui non superino la soglia d'impatto "Rilevante", indicando così la presumibile compatibilità della derivazione, guidano l'identificazione delle misure di mitigazione da mettere in atto per evitare che l'impatto possa causare decadimento dello stato complessivo del corpo idrico o impedire il raggiungimento dello stato "buono". Nel caso in cui l'intervento venga realizzato, è opportuno pertanto che i valori degli indici per lo stato *post-operam* vengano verificati con appositi monitoraggi e valutazioni atte a validare le ipotesi degli studi di approfondimento.